



FAQ

Versione in Italiano



DOMANDA 1: Qual è la differenza tra l'offerta e la candidatura?

La partecipazione ad un appalto pubblico richiede la presentazione della "candidature" (documentazione amministrativa) e dell'offerta. La separazione di questi due elementi in due buste distinte e sigillate non è obbligatoria, ma il regime giuridico a cui sono soggetti è differente. E' quindi opportuno chiarire questa distinzione. La "candidature" permette di valutare la capacità complessiva dell'operatore economico (requisiti di qualificazione dell'offerente): il fatturato totale ottenuto, l'insieme delle risorse umane di cui dispone, ecc. L'offerta consente invece di valutare la i beni ed i servizi offerti in relazione a quanto indicato nei documenti di gara: prezzo, tempi di consegna, i mezzi specifici utilizzati per ottenere la prestazione richiesta, ecc.



DOMANDA 2 : Quali sono le informazioni richieste nell'ambito della fase di "candidature" (presentazione della documentazione amministrativa)?

Nella "candidature" (documentazione amministrativa) l'amministrazione aggiudicatrice non può richiedere:

- Una dichiarazione giurata comprovante che l'offerente non rientra in una delle cause di esclusione dagli appalti pubblici;
- Documenti relativi alla capacità dei soggetti titolari di poteri di rappresentanza dell'impresa ("extrait K-bis", che è un documento ufficiale che attesta l'esistenza giuridica di un'impresa in Francia NDR, o delega di poteri);
- La copia della sentenza, in caso di fallimento;
- Documenti che permettano di valutare le capacità professionali, tecniche e finanziarie del candidato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (francese) ha elaborato, per coadiuvare gli offerenti nella presentazione delle "candidature" (documentazione amministrativa), alcuni formulari che sono largamente utilizzati. L'amministrazione aggiudicatrice può rendere obbligatori tali formulari. In tal caso, tale obbligo dovrà essere indicato nel bando di gara o nel disciplinare di gara (règlement de consultation).

I formulari di cui sopra sono:

- Il « DC1 », o lettera di "candidature".

L'offerente vi inserisce i propri dati, ove sia il caso riporta che agisce nell'ambito di un raggruppamento (se il mandatario è abilitato a firmare) e precisa per quale/i lotto/i presenta la propria offerta, se del caso. Il DC1 contiene parimenti il testo delle dichiarazioni giurate che ogni offerente deve fornire, comprovante che l'offerente non rientra in una delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di scelta del contraente.

- Il « DC2 », o dichiarazioni dell'offerente.

L'offerente vi raggruppa in particolare le informazioni sulla forma giuridica dell'impresa, l'identità dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza e il fatturato relativo agli ultimi tre esercizi finanziari. È dunque necessario riunire tutti i documenti comprovanti le capacità professionali, tecniche e finanziarie dell'offerente (certificati assicurativi, descrizione dei beni materiali e delle risorse umane, riferimenti dettagliati, ecc.), adeguandosi a quanto richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice.



DOMANDA 3: Per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte indicato nel bando di gara e/o nel disciplinare di gara (règlement de consultation) fa fede la data di invio dell'offerta da parte dell'impresa, o la data della ricezione dell'offerta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ?

Fa fede la data di ricezione dell'offerta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Infatti, il codice degli appalti pubblici (francese) prevede chiaramente che «possono essere aperte unicamente le offerte ricevute entro la data e l'orario previsti nel bando di gara ».

Secondo la giurisprudenza amministrativa (francese), il fatto che sia pervenuta una "candidature" dopo il termine stabilito costituisce una irregolarità procedurale suscettibile di incidere sulle garanzie accordate agli offerenti che concorrono all'aggiudicazione di un appalto pubblico, così come precisate all'articolo 1 del codice degli appalti pubblici (francese).

Inoltre, gli offerenti dovrebbero fare in modo di verificare la ricezione della propria "candidatura" /offerta entro il termine stabilito, quali che siano le circostanze. A tale riguardo, l'invio delle candidature/offerte a mezzo elettronico alle condizioni previste dall'articolo 56 del codice degli appalti pubblici (francese) e dal decreto del 28 agosto 2006, è suscettibile di risolvere il problema di affidabilità talvolta riscontrato nella presentazione delle offerte a mezzo posta.



DOMANDA 4: In quali casi i concorrenti possono completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati ?

Se l'amministrazione aggiudicativa constata, all'esame delle "candidatures" (documentazione amministrativa), che risultano assenti o incomplete alcune parti, può chiedere a tutti i candidati interessati di produrre o completare queste parti entro un termine (identico per tutti i candidati) e che non può essere superiore a 10 giorni. Ne informa gli altri candidati che hanno la possibilità di completare la loro candidatura entro lo stesso termine (articolo 5 del codice degli appalti pubblici francese).

Si tratta dunque di una facoltà offerta all'amministrazione aggiudicatrice, e non di un diritto dell'offerente. Questa facoltà riguarda, se del caso, soltanto la "candidature", e non l'offerta. Inoltre, una attenzione particolare è necessaria affinché la "candidature" (documentazione amministrativa) comprenda tutti gli elementi richiesti nel disciplinare di gara (règlement de consultation). A tale riguardo, si ricorda che il contenuto della documentazione amministrativa è stato considerevolmente semplificato per effetto delle ultime riforme del codice degli appalti pubblici francese, al fine di limitare i rischi d'errore e favorire l'accesso al mercato degli appalti pubblici.



DOMANDA 5 : I certificati volti a comprovare qualificazioni di carattere sociale e fiscale sono obbligatoriamente da produrre nella domanda di partecipazione (documentazione amministrativa) ad una gara d'appalto?

No, non necessariamente. In questa fase, è sufficiente una semplice dichiarazione giurata dell'offerente, debitamente datata e sottoscritta, comprovante l'adempimento agli obblighi fiscali e sociali. Tuttavia, l'offerente può produrre queste certificazioni al momento della candidatura (documentazione amministrativa).

Al candidato che ha fornito, nella sua documentazione amministrativa, unicamente la dichiarazione giurata di cui sopra, potrà essere richiesta la presentazione delle certificazioni, attestanti quanto dichiarato, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Questi documenti dovranno essere forniti entro il termine indicato dall'amministrazione aggiudicatrice. In caso contrario, l'offerente sarà escluso dalla procedura e si procederà allo scorrimento della graduatoria verificando la veridicità di quanto dichiarato dall'offerente successivo nella graduatoria.